



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 17 del 13-05-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED].

L'anno 2009 addì Tredici del mese di Maggio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto		X
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Bari;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 9.5.2008, la Sig.ra [REDACTED], titolare dell'omonima ditta corrente in [REDACTED] alla [REDACTED], presentava tramite il medesimo Comune, domanda di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane per l'attività di manutenzione, ristrutturazione, completamento di edifici, denunciando l'inizio dell'attività dal 5.5.2008;
- Con nota n. 503 de. 15.10.2008, la C.P.A. di Bari chiedeva all'Ispettorato del Lavoro di Bari, la verifica dei requisiti artigiani ai sensi degli artt. 2,3,4 della Legge 443/85;
- In data 27.11.2008, con nota n. 93521/034, l'Ispettorato inviava alla CPA, comunicazione di avvenuto sopralluogo, dal quale risultava che la Sig.ra [REDACTED] coniuge di [REDACTED], non partecipava manualmente e professionalmente all'interno dell'impresa, se non per il disbrigo di pratiche di amministrazione, come dalla stessa dichiarato nel corso del sopralluogo stesso ed allegata alla nota;
- In data 22.12.2008, la Commissione Provinciale per l'Artigianato non accoglieva la domanda **"Visto il Verbale di sopralluogo dell'Ispettorato del Lavoro con esito negativo"**, notificando all'interessata la decisione con nota n. 557 del 7.1.2009, accusata in ricezione in data 9.1.2009;
- In data 9.3.2009, la Sig.ra [REDACTED], proponeva ricorso a questa Commissione, assumendo in primo luogo che non era stato reso noto alla medesima il contenuto del verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro a sostegno del diniego, né era stato reso noto dalla Commissione Provinciale medesima, privandola della possibilità di controverterne il contenuto; in secondo luogo disquisisce sulle possibili ragioni assunte dagli Ispettori del Lavoro, sulla presunta impossibilità di un possibile coinvolgimento personale e manuale nei lavori di completamento edifici da parte degli Ispettori del Lavoro, allegando al ricorso medesimo, certificazione rilasciata in data 16 dicembre 2008 dal Capo Sezione Urbanistica del Comune di [REDACTED], attestante la idoneità personale della Sig.ra [REDACTED] ad eseguire opere in cemento armato nel rispetto della legge n. 1086/71;

Ritenuto che:

- L'art. 2 della L. 443/85 recita :*" È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo"* ;
- L'imprenditore per poter assumere quindi lo status di artigiano, deve svolgere, non solo una funzione di guida diretta e personale della organizzazione aziendale, assumendosi i rischi e gli oneri derivanti dalla gestione dell'impresa, ma condizione essenziale è il requisito soggettivo del titolare dell'attività che consiste nel "lavoro anche manuale con caratteri di stabilità e professionalità" (Cass. Civ se. Lav. 1991). La prestazione resa dall'imprenditore artigiano, pertanto, è infungibile per le peculiari conoscenze e abilità che contraddistinguono il suo operato e che lo differenzia rispetto ad altri. Non rientra tra le attività artigiane, la sola prestazione lavorativa resa in forma amministrativa;
- Dagli atti in possesso di questa Commissione risulta che la Sig.ra [REDACTED] ha rilasciato agli Ispettori della Direzione Provinciale del Lavoro, dichiarazione spontanea sottoscritta, dalla quale si rileva che la stessa, *"titolare della ditta in questione, coadiuva il marito [REDACTED] che svolge attività manuale nell'impresa..... La sottoscritta cura la parte amministrativa ed i contatti con il consulente aziendale espletando pratiche presso banche , posta e uffici tecnici comunali.... Conducendo la*



ditta per gli aspetti amministrativi, ma la parte manuale dei lavori è svolta da [REDACTED];

- Questa Commissione, non mette in dubbio la possibili capacità di una donna allo svolgimento del lavoro manuale e professionale di attività consistente in completamento di lavori edili, ma, per stessa ammissione della ricorrente, risulta espletare esclusivamente attività di gestione amministrativa dell'impresa. Tale condizione non rientra nella definizione della figura professionale di titolare di impresa artigiana, così come definito dalla legge quadro n. 443/85, art. 2;

P.Q.M.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di respingere il ricorso della Sig.ra [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], per mancanza dei requisiti previsti dalla L. 443/85, art.2.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastroianni)

Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)